



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

ORIGINALE

UNIONE - Unione del Chianti Fiorentino - Servizio Tributi

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 72 DEL 19/04/2023

OGGETTO: ART. 36, COMMI 8 E 9, DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL' APERTO NEL PERIODO 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2023

L'anno duemilaventitre e questo dì diciannove del mese di aprile alle ore 15:00, si è riunita in modalità di audio videoconferenza, ai sensi del Regolamento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica adottato con Delibera CC n. 53 del 23/07/2020 e ss.mm.ii, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale.

Sono presenti i seguenti sigg.ri:

SOTTANI PAOLO	Sindaco	Assente
SATURNINI GIULIO	Vice Sindaco	Presente
ESPOSITO MARIA GRAZIA	Assessore	Presente
LOTTI LORENZO	Assessore	Presente
ROMITI STEFANO	Assessore	Presente
SCARPELLI ILARY	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta con le medesime modalità Alessandra Capaccioli in qualità di Segretario Comunale incaricata della redazione del presente verbale.

Il Vicesindaco, Giulio Saturnini, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 816 della L. 27.12.2020, n. 160 in forza della quale:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, approvato con atto C.C n. 48 del 29/04/2021, successivamente modificato con atti C.C. n. 70 del 31/05/2021 e n. 147 del 30.12.2021, esecutivo;

Visti, in particolare, i commi 8 e 9 dell'Articolo 36, avente ad oggetto: “*Tipologie di occupazione e modalità di occupazione per attività di pubblico esercizio ed attività di commercio fisso di vicinato*”, ove si dispone:

“8. Con atto della Giunta comunale possono essere introdotte norme di dettaglio per disciplinare l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche realizzata nel periodo 1° maggio – 31 ottobre, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per la realizzazione di spazi di cortesia all'aperto funzionali allo svolgimento di attività artigianali alimentari.

9. L'esercizio della facoltà di cui al comma 8 è consentita nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) l'occupazione di un esercente non potrà impattare su un'area che possa essere richiesta da altro esercente, se non previo accordo fra le parti, rimanendo comunque di regola nello spazio antistante o laterale al proprio esercizio commerciale.

b) Nel caso di nuova occupazione, la stessa non potrà essere superiore a 50 metri quadrati all'interno dei centri storici, mentre al di fuori dei centri storici la superficie massima non dovrà essere superiore a 70 metri quadrati. Nel caso in cui il suolo pubblico impatti sulle aree di sosta, lo spazio massimo concedibile è pari a 2 stalli (indifferentemente in linea o a pettine).

c) Sono ammesse le occupazioni solo con tavoli e sedie con eventuali delimitazioni di sicurezza per la viabilità. Per i colori si dovrà fare riferimento al Regolamento per l'installazione di strutture esterne per ristoro all'aperto.

d) In aree pedonalizzate l'occupazione è ammessa in via prioritaria fronte proprio esercizio con obbligo di mantenere libero l'accesso ai civici ed ai passi carrabili e mantenimento della corsia di transito pari a m. 3,50 per i mezzi di soccorso e polizia”.

Valutato, in applicazione dei predetti principi generali, di approvare le norme di dettaglio contenute nell'accluso disciplinare - allegato sub “A” al presente atto a farne parte integrante e sostanziale – confermando, per quanto applicabile, la disciplina già approvata, per l'anno 2022, con atto G.C. n. 73 del 26.04.2022, esecutivo;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 78 del 30.04.2021, con la quale veniva approvato lo schema per il rinnovo del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 19.03.2018 fra il Comune di Greve in Chianti e

la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, avente ad oggetto: *“Individuazione e modalità di occupazione di suolo pubblico e semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito del Comune di Greve in Chianti, ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale tutelato ai sensi dell'art. 12 comma 1, con riferimento all'art. 10 comma 4 lett. g) del DLgs. 42/2004 e ss.mm.ii.”*;

Richiamate le norme contenute nel predetto protocollo, il cui atto di rinnovo, per gli anni 2021/2024, veniva sottoscritto in data 02.12.2021;

Visto l'art. 9 ter, comma 5, del D.L.28.10.2020 n. 137, con cui si dispone che, a i soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Atteso che, per effetto di successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo con l'art. 1, comma 815, della L. 29.12.2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), l'applicazione delle predette disposizioni è stata differita sino alla data del 30.06.2023;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente statuto comunale;

Acquisiti, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere tecnico favorevole reso dal responsabile dell'Area Centrale Unica di Committenza, Contratti e Tributi dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino, nonché quello contabile espresso dal Responsabile del Settore 2 del comune di Greve in Chianti;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 2) Di approvare il disciplinare tecnico per l'occupazione di suolo pubblico per ristoro all'aperto nel periodo 1° maggio – 31 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 36, commi 8 e 9 del vigente *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”*.
- 3) Di allegare al presente atto, sub A), a farne parte integrante e sostanziale, il disciplinare di cui al punto 2).
- 4) Di trasmettere il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire la più tempestiva presentazione delle istanze di occupazione da parte degli operatori economici interessati e la conseguente trattazione del procedimento finalizzato al rilascio del titolo del suolo pubblico, con separata votazione;DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 72 DEL 19/04/2023

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

UNIONE - Unione del Chianti Fiorentino - Servizio Tributi

OGGETTO: ART. 36, COMMI 8 E 9, DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL' APERTO NEL PERIODO 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2023

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Lì, 18.04.2023

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Roberto BASTIANONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lì, 19.04.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Andrea ANGELI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 72 del 19/04/2023

Approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO

Giulio Saturnini

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alessandra Capaccioli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
